INAIL

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2002

PERSONALE DELLE AREE A-B-C
PERSONALE DESTINATARIO ART.15 L.88/89

I.N.A.I.L.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2002

PERSONALE DELLE AREE A - B- C PERSONALE DESTINATARIO DELL'ART.15, comma 1 L.88/89

Al termine della procedura stabilita dall'art.20 della legge n.488/99 ed a parere favorevole espresso in data giuano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica sulle intese di cui ai verbali siglati in data 31 maggio, 13 giugno, 3 luglio e 26 settembre 2002, relativamente al personale delle Aree A-B-C e dell'art.15, 1° comma della legge n.88/89, il destinatario la Delegazione di parte pubblica e le المراجعة Organizzazioni sindacali, confermando le predette intese e le previste consistenze economiche dei Fondi per la retribuzione accessoria per l'anno 2002, prendono atto dello specifico riferimento normativo (legge Finanziaria 1998) relativo alle nuove risorse stanziate nei predetti Fondi di cui alle allegate tabelle (all.1 e 2) che formano parte integrante del presente contratto e sottoscrivono, in via definitiva, il seguente Contratto Integrativo di Ente per l'anno 2002.

Il presente Accordo:

si pone come naturale fase di prosecuzione delle intese intercorse in data 31 maggio e 13 giugno 2002 con le quali sono stati regolati gli istituti della produttività per il miglioramento dei servizi e dei progetti speciali;

> conferma il finanziamento per l'anno 2002, con riserva di successive rideterminazioni del fondo in esito della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro di Comparto, in via di rinnovo, per il quadrienni 2002/2005.

But Good

A - FINANZIAMENTO FONDO PERSONALE AREE A B C

Il fondo per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree professionali A-B-C, costituito ai sensi dell'art.31 del CCNL 16 febbraio 1999 e dell'articolo 4 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 del 14.3.2001, ammonta ad € 96.360.769,48 al netto dello stanziamento per i progetti speciali e comprensivo dell'integrazione di € 2.000.000,00, portata in detrazione dal fondo del personale destinatario dell'art.15, comma 1 della legge n.88/89, sulla base delle intese di cui alla successiva lett. O.

Il relativo utilizzo è concordato come da tabella allegata (All.3) che forma parte integrante del presente verbale.

B - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Le parti confermano le intese di cui agli accordi 31 maggio e 3 luglio 2002 che vengono allegati al presente contratto formandone parte integrante.

ANTICIPAZIONE MENSILE

Si confermano le intese di cui al Contratto integrativo di Ente anno 2001, limitatamente al meccanismo di corresponsione dell'anticipazione mensile ed alle relative modalità.

EROGAZIONE DEI COMPENSI COLLETTIVI

L'erogazione dei compensi collettivi (acconto e saldo) verrà effettuata avendo a riferimento la seguente scala parametrale:

Posizioni ordinamentali	Parametro
(art13. Ccnl 16.2.99)	
da A1 a B2	118
C1	135
C3	143
C4	144

Le parti assumono il reciproco impegno di verificare la coerenza della suddetta scala parametrale con l'evoluzione organizzativa in corso, in un quadro comunque di intervenuto assestamento della politica del personale sotto il versante della retribuzione accessoria.

Fermo restando quanto convenuto nel verbale del 31 maggio 2002 circa le scadenze temporali per le verifiche e l'erogazione dell'acconto e del saldo, i compensi vengono corrisposti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale, attribuiti, con provvedimento motivato del Dirigente, secondo criteri selettivi nell'ambito della seguente scala parametrale:

1 - 0,80 - 0,65 - 0.

Avverso il provvedimento individuale di riduzione dei compensi o di esclusione dagli stessi, che deve essere assunto dal competente dirigente sulla base di adeguate motivazioni, può essere proposto ricorso, anche in opposizione, entro 30 giorni dalla data di relativa notifica al Dirigente responsabile della Direzione centrale risorse umane, che decide in via definitiva, sentite le OO.SS.

Tale provvedimento, perché non si configuri come iniziativa avulsa dal contesto organizzativo e produttivo della struttura, deve essere preceduto da apposita e tempestiva comunicazione al dipendente interessato del suo insufficiente o mancato apporto, secondo un metodo comportamentale che privilegi, comunque, le finalità del coinvolgimento e del recupero delle professionalità.

C - PROGETTI SPECIALI

Stanziamento 6.584.048,55

Le parti confermano le intese di cui agli accordi 31 maggio e 3 luglio 2002, allegati al presente contratto, formandone parte integrante.

Lo stanziamento complessivo nazionale è attribuito a livello di Direzioni centrali e regionali, di Direzione provinciale di Bolzano, di Sede regionale di Aosta, in ragione della rispettiva forza al 1° gennaio 2002.

Come previsto dal citato accordo 31 maggio 2002, le parti convengono:

- in relazione alla parametrazione (100 e 120) ivi prevista, al personale delle unità di Vigorso di Budrio e del Centro di rieducazione motoria di Volterra viene applicato il parametro 120, come previsto per le strutture territoriali;
- l'erogazione dei compensi deve risultare coerente, secondo gli stessi criteri di graduazione, con quanto operato in sede di corresponsione dei compensi collettivi, nel presupposto che l'apporto e l'impegno dei lavoratori debbano ritenersi paritari per l'uno e per l'altro istituto.

D - ORARIO DI LAVORO - STRAORDINARIO - TURNI

ORARIO DI LAVORO

Le parti, preso atto della presente fase di rinnovo contrattuale, riconoscono il carattere prioritario che - alla luce delle previsioni contrattuali - riveste la materia generale dell'orario di lavoro, nonché connessi istituti dello straordinario, turnazioni e riposo compensativo e, pertanto, concordano che l'esame della suddetta materia costituirà elemento prioritario della contrattazione integrativa per l'anno 2003.

In particolare, in attesa degli sviluppi contrattuali nella predetta materia

le parti concordano quanto segue.

Ang.

STRAORDINARIO

Nel richiamare le vigenti disposizioni relative all'istituto dello straordinario, si ribadisce che le prestazioni di lavoro effettuate a tale titolo, debitamente autorizzate dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio e comunque nei limiti stabiliti dal plafond, possono essere utilizzate esclusivamente per far fronte a situazioni di lavoro che, in ragione dell'urgenza degli adempimenti, delle caratteristiche dell'attività svolta o dell'eccezionalità delle situazioni stesse, non possono essere risolte con un'adeguata programmazione dell'orario di lavoro ordinario.

Alle Direzioni regionali e provinciale, alle Direzioni centrali e Consulenze professionali, alla Sovrintendenza medica generale, alla struttura tecnico-amministrativa di servizio al Consiglio di indirizzo e vigilanza, alle Sedi, alla Sede regionale di Aosta, al Centro protesi di Vigorso di Budrio e sue dipendenze, al Centro di rieducazione motoria di Volterra, viene assegnato un plafond annuo pro-capite di ore di lavoro straordinario sulla base della forza alla data del 1º gennaio 2002 e costituito, salve verifiche finalizzate anche alla rilevazione di eventuale minore utilizzo delle ore, in misura pari a 55 ore pro-capite annue per il personale fino alla posizione C4 (compreso il personale in posizione di sviluppo economico C5).

I limiti massimi individuali mensili sono derogabili solo in caso di necessitate particolari concentrazioni dell'attività lavorativa ed in presenza di eventuale minore utilizzo delle ore assegnate e, comunque, nel limite massimo individuale annuo di 200 ore e del plafond di struttura.

PLAFOND AGGIUNTIVO

Le parti convengono di attribuire un plafond aggiuntivo di ore di lavoro straordinario a livello territoriale e centrale, rispettivamente di 3.000 e 27.000, sulla base dei seguenti criteri e modalità.

But Olive

Plafond regionale

Alle Direzioni regionali e provinciale viene attribuito un ulteriore plafond di ore, nell'ambito delle 3.000 complessive annue, che verrà rispettivamente determinato – in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale - sulla base delle richieste formulate dai dirigenti responsabili delle predette strutture.

I criteri di utilizzazione dei singoli plafond individuati saranno definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa locale.

Plafond centrale

Per il corrente anno è attribuito un plafond centrale di n. 27.000 ore di lavoro straordinario destinato alla copertura di prestazioni effettuate a tale titolo per:

- attività nell'ambito di convegni e manifestazioni;
- attività di assistenza tecnica ed informatica anche nell'ambito di convegni e manifestazioni;
- interventi urgenti di formazione da parte del personale proveniente da altre strutture e per quello che opera in interfaccia con detto personale;
- attività di progettazione ed assistenza organizzativa e/o di supporto nell'ambito delle contrattazioni decentrate con le Organizzazioni sindacali a livello nazionale;
- deroghe di cui all'art. 17, comma 3 del Ccnl 14 febbraio 2001 ad integrazione del CCNL 16 febbraio 1999, nel limite annuo complessivo di n.350 ore pro-capite.

<u>TURNI</u>

Si confermano le vigenti disposizioni in materia di turnazioni, sottolineando che le relative prestazioni di lavoro devono essere finalizzate all'estensione della fruibilità dei servizi all'utenza nelle ore pomeridiane, nonché alle attività collegate al pieno e più economico utilizzo degli strumenti informatici, che richiedono necessariamente il ricorso anche a prestazioni lavorative notturne.

Alle strutture già indicate per l'assegnazione delle ore di lavoro straordinario nel contratto integrativo 30 luglio 1999 verrà attribuito un plafond economico costituito sulla base dei dati storici (numero dei percettori nell'anno 2001) e delle misure orarie medie per posizione ordinamentale.

Per motivi organizzativi e funzionali, non possono essere rese prestazioni in turno in giornate diverse da quelle già stabilite.

Nelle giornate di turno non è consentita l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, secondo quanto già stabilito con precedenti disposizioni impartite in attuazione dell'accordo 23 giugno 1993 e ribadite con note in data 24 luglio e 31 ottobre 2001.

* * *

Le parti, relativamente agli istituti dello straordinario e dei turni, si impegnano a procedere alla verifica a livello nazionale sull'utilizzo dei rispettivi fondi, da effettuarsi entro il 30 novembre 2002, sulla base dei dati al 31 ottobre 2002.

In sede di contrattazione integrativa locale sono definiti i criteri generali in ordine alle esigenze funzionali, ed alle connesse aree di intervento, che richiedano il ricorso all'istituto dello straordinario e dei turni.

E-ATTUAZIONE DEL CCNL 14 FEBBRAIO 2001 (CODE CONTRATTUALI)

Nella previsione condivisa di dare attuazione al CCNL 14 febbraio 2001 nel suo complesso, fermo restando quanto già concordato in ordine al punto D), le parti si danno reciproco atto dell'esigenza di definire in sede di contrattazione integrativa nazionale ed in immediata prosecuzione della

Bry Glove

presente sessione negoziale gli istituti previsti dal citato contratto, relativamente agli aspetti di competenza di detta contrattazione.

In particolare, nella citata prosecuzione della presente sessione negoziale, per la banca delle ore, le parti assumono l'impegno di procedere alla regolamentazione dell'istituto, finalizzata ad una sua concreta attivazione fin dall'inizio del 2003.

F - COMPENSI INDIVIDUALI

Salario di garanzia e retribuzione di responsabilità

Le parti, per l'anno 2002 ed in attesa di una complessiva rivisitazione del trattamento accessorio in sede di attuazione del prossimo CCNL di comparto, in ordine al salario di garanzia ed alla retribuzione di responsabilità concordano di integrare le misure individuali mensili lorde per ciascuna posizione individuate nella tabella allegato n.1 al verbale di Accordo 26 Novembre 2001 nella percentuale del 10%.

Retribuzione di professionalità – indennità di funzione – compensi per oneri rischi e disagi

Nulla è innovato rispetto a criteri, modalità di erogazione, misure e destinatari (che trovano riferimento nel citato prospetto allegato n.1) già definiti nei precedenti contratti collettivi integrativi.

Indennità di funzione – art. 15, comma 2 legge n.88/89

Per quanto riguarda l'applicazione del presente istituto, si richiamano le intese contenute nel successivo punto G.

and Glore

G - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE C4 IN POSIZIONE DI SVILUPPO ECONOMICO

Le parti confermano misure e criteri di erogazione delle indennità previste dal Contratto integrativo di Ente anno 2001, nonché le modalità di reperimento delle risorse.

Le parti ribadiscono l'esigenza di approfondire la tematica delle funzioni da attribuire al personale di cui al presente punto, alla luce della legge n. 145/2002 e degli esiti della contrattazione collettiva nazionale di comparto, in detta legge specificatamente richiamata.

H - COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' PARTICOLARMENTE DISAGIATE

Per i compensi correlati a compiti che comportano particolari disagi, responsabilità e/o rischi, si confermano le intese di cui al verbale 31 luglio 2001 (relativamente alla DCSIT ed al Centro protesi di Vigorso di Budrio ed al Centro di rieducazione motoria di Volterra) e successivi verbali di verifica, confermando anche i vigenti criteri e modalità di erogazione dei compensi fino al 31 dicembre 2002.

In particolare:

- per la DCSIT, le parti si impegnano a verificare le condizioni per il mantenimento e l'eventuale adeguamento degli attuali sistemi orari nella sessione negoziale 2003, in stretta connessione con la ridefinizione in atto dell'assetto strutturale della Direzione;
- per il Centro protesi di Vigorso di Budrio e filiale di Roma ed il Centro di rieducazione motoria di Volterra, le parti si impegnano a definire, entro il 31 ottobre 2002, la regolamentazione di particolari istituti normativi, anche a livello sperimentale, quali ad esempio l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché il coinvolgimento di altre figure professionali di particolare spessore e rilevanza nella realtà operativa di detti Centri.

Sent Glore

I - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti, convengono di definire, entro il 30 Novembre 2002, le linee di indirizzo per l'anno 2003.

L - ECONOMIE

Le economie che dovessero derivare dall'applicazione dei singoli istituti previsti dal presente contratto, ad eccezione dell'istituto dei Benefici assistenziali", confluiscono nel Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Le parti, in relazione al tema delle economie, si impegnano a procedere, nell'ambito della contrattazione integrativa 2003, a specifica verifica ai fini di una eventuale distribuzione delle stesse tra altri istituti del presente contratto ovvero nuovi istituti che dovessero essere previsti dall'emanando CCNL di comparto.

M - VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Le parti, nel ribadire quanto già concordato nel contratto integrativo di Ente del 30 luglio 1999, convengono che i sistemi di valutazione del personale sono presupposto fondamentale per la definizione dei percorsi di aggiornamento e di crescita professionale, con riferimento alle competenze ed al potenziale.

In particolare, le parti si danno reciproco atto che la disciplina della suddetta materia sarà oggetto di apposita sessione negoziale.

N - ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Nell'attuale fase organizzativa dell'Ente, le parti convengono che, ai fini di una più armonica collocazione del personale nel sistema di classificazione (che realizzi la coerenza delle attività lavorative con il posizionamento del

personale nell'ordinamento professionale dell'Ente, con riferimento sia a posizioni giuridiche che di sviluppo economico) venga valutata, in prosecuzione della presente fase negoziale, la posizione dei dipendenti titolari di funzioni delle aree della vigilanza ispettiva, informatica, tecnica, socio-educativa e della collaborazione sanitaria, nonché, nell'ambito dei profili amministrativi, di quelli addetti ad attività formative, di analisi di organizzazione, di comunicazione, in relazione all'evoluzione delle funzioni dell'Ente e dei connessi assetti organizzativi, con riferimento a:

- determinazione dei rispettivi fabbisogni;
- individuazione o ridefinizione dei contenuti professionali dei profili ascritti alle posizioni interessate.

Le parti prendono atto, inoltre, degli importi accantonati per il finanziamento dei passaggi nell'ambito della stessa area relativi al quadriennio 1998-2001 e degli importi relativi alle posizioni di sviluppo economico.

O- PERSONALE DESTINATARIO DELL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 88/89

FINANZIAMENTO FONDO

Il fondo per i trattamenti accessori del personale destinatario dell'art.15, comma 1, della legge n. 88/89, costituito ai sensi dell'art. 44 del CCNL 16 febbraio 1999 e dell'art. 4 del CCNL relativo al biennio economico 2000-2001 del 14 marzo 2001, ammonta a € 7.378.383,99, al netto dei progetti speciali e di €2.000.000,00 di cui alle intese contenute nel successivo capoverso.

Il relativo utilizzo è concordato come da tabella allegata (All

forma parte integrante del presente verbale,

and fine

_etie

Le parti confermano criteri e modalità di utilizzo del predetto fondo, così come previsto dal contratto collettivo integrativo di Ente 21 dicembre 2000 e le intese di cui agli accordi 31 maggio, 13 giugno e 3 luglio 2002. Ferme restando le intese di cui al punto G, secondo capoverso, del presente accordo, le parti, ai sensi dell'art.4, comma 6 del Ccnl 14 marzo 2001, concordano una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse, integrando il Fondo per i trattamenti accessori del personale delle Aree A,B e C della somma di €2.000.000,00 (v. citata tabella allegato 4).

Le parti concordano, altresì, le nuove misure mensili dell'indennità di funzione ex art.15, comma 2 della legge n.88/89, di seguito indicate, in corrispondenza delle diverse tipologie di incarico:

-	reggente di struttura di livello dirigenziale	euro	1.790,00
-	responsabile di struttura zonale	euro	1.563,00
-	funzioni vicarie del dirigente	euro	1.222,00
-	responsabile di studi e ricerche	euro	801,00

STRAORDINARIO

Il plafond annuo di ore di lavoro straordinario, da determinare per ciascuna struttura sulla base della forza al 1º gennaio 2002, è costituito da n. 300 ore pro-capite.

Le parti si impegnano a procedere alle verifiche a livello nazionale sull'utilizzo del fondo, da effettuarsi entro il 30 novembre 2002, sulla base dei dati al 31 ottobre 2002.

ECONOMIE

Le economie che dovessero derivare dall'applicazione dei singoli istituti previsti dal presente contratto, ad eccezione dell'istituto dei "Benefici assistenziali", confluiscono nel Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Le parti, in relazione al tema delle economie, si impegnano a procedere, nell'ambito della contrattazione integrativa 2003, a specifica verifica ai fini di una eventuale distribuzione delle stesse a favore di istituti del presente contratto ovvero di nuovi istituti che dovessero essere previsti dall'emanando CCNL di comparto.

PROGETTI SPECIALI Stanziamento : € 295.541,82

Le parti confermano le intese di cui agli accordi 31 maggio e 13 giugno 2002.

Le parti convengono di definire, in immediata prosecuzione della presente fase negoziale, le ipotesi di accordo per l'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria relativo alle aree dei professionisti e dei medici.

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE

Stanziamento € 5.630.000,00

Le parti si danno reciproco atto che in materia è intervenuta specifica disciplina, in attuazione dell'art. 27 del citato CCNL 14 febbraio 2001, con l'accordo 12 aprile 2002, che viene allegato al presente contratto e ne forma parte integrante.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL

CSA-di CTSAL/FTALP

RdB

DELEGAZIONE

RISORSE ECONOMICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO	IMPORTO
RISORSE 87		
ART.31 DEL CCNL 16.02.99:	5 14 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
importi stanziati in applicazione dell'art. 35 de	1	T
C.C.N.L. 06/07/95;	"	
importi derivanti dagli artt. 3, 4 e 6, comma 5, de	lettera a)	53.333.628,47
C.C.N.L. 01/07/96	4	
importi di cui all'art.30 del CCNL 16/2/99 non più		
destinati all'erogazione di compensi per lavoro	1.44 1.1	
straordinario	lettera b)	687.920,59
economie conseguenti alla trasformazione del		
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	lettera f)	609.990,41
incrementi economici derivanti da disposizioni di		
legge, regolamenti o atti amministrativi	lettera g	2.540.451,49
somme stanziate in applicazione dell'art. 15 L. 88/89	lettera i)	4.782.390,89
importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile	1.41	
complessiva	lettera j)	1.855.621,77
importo pari al 2% della retribuzione mensile		
complessiva con esclusione degli importi tabellari e della I.I.S.	lettera kj	1.607.561,81
		
ART.4 DEL CCNL 14.03.01:		
importo pari allo 0,36% del monte salari riferito all'anno 1999	, comma 8	222 425 22
Comma 3:	lettera a)	833.407,93
importo pari allo 0,57% del monte salari riferito		·
all'anno 1999	lettera a)	1.319.562,56
riconversione della R.I.A. del personale cessato a		1.015.002,00
decorrere dal 1º gennaio 2000 (quota parte attribuita	1-44	
ii londo in via permanente)	lettera c)	269.825,11
risorse utilizzate per le progressioni economiche e		
ecuperate per il personale cessato dal 1º gennaio		
2000 (quota parte attribuita al fondo in via	lettera d)	59.024,92
ermanentej		
mporto pari all'1% del monte salari riferito all'anno	1.14	
999	lettera ej	2.315.022,03
deguamento con nuove risorse disponibili per il	comma 10	17.010.001.00
	to the provided the state of th	17.212.991,99
TOTALE	RISORSE STORICHE	87.427.399,97
iconversione della R.I.A. del personale cessato a	Art.4 CCNL 14/03/01	
ecorrere dal 1º gennaio 2001	comma 3 lett. c)	747.325,28
sorse utilizzate per le progressioni economiche e	A-+ 4 CONT 14/00/01	
ecuperate per il personale cessato dal 1º gennaio	Art.4 CCNL 14/03/01 comma 3 lett. d)	133.738,77
<u> </u>	comma s lett. dj	
4-1	TOTALE	88,308,464,02
deguamento con nuove risorse disponibili per il	Art.31 CCNL 16.02,99	6.050.005.44
002 di cui all'art.43 c.3, L.449/97 (Finanziaria '98) equilibrio risorse con le disponibilità del Fondo del	lett. e)	6.052.305,44
ersonale dei ruoli ad esaurimento (dest. ex art. 15 L.	Art. 4 CCNL 14/03/01	
8/89)	comma 6 lett. c)	2.000.000,00
morti decimanti delli di do la contra	Art.31 CCNL 16.02.99	
peciali)	lett. h)	6.584.048,55
	TOTALE GENERALE	100 044 010 01
	GENERALL	102.944.818,01

FONDO DEI DESTINATARI DELL'ART. 15, 1° COMMA LEGGE 88/89 ANNO 2002

RISORSE ECONOMICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO	IMPORTO
RISORSE STO	ORICHE	
ART. 44 DEL CCNL 16.02.99:		·
importi stanziati in applicazione dell'art. 38 del		<u> </u>
IC.C.N.L. 06/07/95;		·
importi derivanti dall'art 6, comma 5, del C.C.N.L.		3.611.343,98
IO1/07/96	punto 1	
importi di cui all'art.30 del CCNL 16/2/99 non più		· ·
desunati all'erogazione di compensi per lavoro		326.142,53
straordinario		320.142,33
importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile	- 4.1. 899	
complessiva	lettera a)	179.679,20
importo pari al 2% della retribuzione mensile		
complessiva con esclusione degli importi tabellari e	lettera b)	190.008,11
dena i.i.S.		190.008,11
importo derivante dal finanziamento di cui alla lett. I		
dell'art. 31 del C.C.N.L 16/02/99 (indennità di	lettera e)	2.912.816,91
nunzione)		2.512.010,91
ART.4 DEL CCNL 14.03.01:		
importo pari allo 0,36% del monte salari riferito	comma 8	F.
all'anno 1999	lettera a)	71.022,55
Comma 6:		
importo pari allo 0,57% del monte salari riferito	1-44	<u> </u>
all'anno 1999	lettera a)	112.452,37
riconversione della R.I.A. del personale cessato a		
decorrere dal 1° gennaio 2000 (quota parte attribuita	lettera b)	213.586,34
al fondo in via permanente)	·	
importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno	1.44	
三三元 万	lettera c)	197.284,86
adeguamento con nuove risorse disponibili per il	2000-120	
2001	comma'10	884.690,67
TOTALE	risorse storiche	8.699.027,52
iconversione della R.I.A. del personale cessato a	Art.4 CCNL 14.03.01	
lecorrere dal 1° gennaio 2001	соmma б lett. b)	403.065,70
	TOTALE	9.102.093,22
deguamento con nuove risorse disponibili per il A	rt.44 CCNL 16.02.99	
2002 di cui all'art.43 c.3, L.449/97 (Finanziaria '98)	lett. d)	276.290,77
iequilibrio risorse a favore del fondo per il A	rt. 4 CCNL 14/03/01	
rattamenti accessori del personale Aree A. B.e.C.	_ comma 6 lett. c)	-2.000.000,00
mporti derivanti dall'art 18 L. 88/89 (Progetti A	rt.44 CCNL 16.02.99	
peciali)	lett. e)	295.541,82
	TOTALE GENERALE	7.673.925,81

Red Clor

Hauf fin

ipotesi di utilizzo del pondo per i trattamenti accessori del personale delle aree (a - b - c) - anno 2002

Ammontare complessivo del pondo	100.944.818,03
- Riequilibrio delle risorse provenienti dal fondo dei destinatari dell'art. 15, comma 1 L.88/89	2.000.000,00
- TOTALE DISPONIBILITA	102.944.818,03
- COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	6.879.205,90
- COMPENSO PER TURNO	1.807.599,15
- INDENNITA' DI RESP./SALARIO GARANZIA	23.519.462,00
- RETRIBUZIONE DI PROFESSIONALITA	255.540,00
- INDENNITA' DI FUNZIONE	14.576.976,00
- ART. 32 COMMA 2 DEL CCNL 16/02/1999	517.427,84
- COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI	18.592,45
- SVILUPPI ECONOMICI	4.695.314,11
- COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA	36.474.860,10
- COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE	464.811,21
- PASSAGGI ALL'INTERNO DELLE AREE AVVENUTI NEL 1999, 2000 e 2001	7.150.980,72
TOTALE PARZIALE	96.360.769,48

TOTALE GENERALE

102.944.818.0

6.584.048,55

Cloud

- PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 L. 88/89

Ammontare complessivo del fondo		Importi la Buro 9.673.925,81
- Biequilibrio risorse a favore del fondo personale delle Arse A, B e C	ree A, B e C	-2.000,000,00
- Totale disponibilità		7.673.925,81
- Indennità di funzione ez art.15, 2° comma L. 88/89	imp. mens. proc.	
 Reggenti strutt. liv. dirigenz. Responsabili strutt. zonali Funzioni vicarie Resp. studi e ricerche 	1.790,00 1.563,00 1.222,00 801,00	4.312.110,00
- Straordinario	importo orario ore annue procapite	
	16,74 300	1.516,644,00
- Compensi incentivanti la produttività collettiva		1.549.629,99
- Somma destinata al Progetti speciali	G	295.541,82
Jan		



NOTA A VERBALE

La FP CGIL, considerato che la presente ipotesi di accordo, relativo al personale delle Aree A,B, C e al personale destinatario del comma 1 dell'art. 15, legge 88/89, riveste carattere di provvisorietà in quanto sarà perfezionato nel momento in cui si renderanno disponibili le risorse aggiuntive che il CCNL 2002/2005 destinerà ai contratti integrativi,

dichiara

che la successiva e definitiva distribuzione delle risorse per l'anno 2002 dovrà valutare con particolare attenzione la retribuzione accessoria del personale delle Aree.

Per FP CGIL Nazionale Funzioni Centrali Donatella Ferrar<u>i</u>s

Via Leopoldo Serra, 31 00153 Roma Tel. 06/585441 - Fax 06/58544339

Affiliata ISP (Internazionale dei servizi pubblici)